

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CFAS 2022/2023

**Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 1/ 22-23 cfas, tenutasi in Roma in data 10.10.2022, ha adottato la seguente decisione:**

#### COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Oberto Petricca (Componente Istruttore) Avv. Mario Assennato (Componente).

#### **PREMESSO:**

- che in data 10.05.2022, l'agente sportivo Ghisoni Riccardo ha depositato presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi un mandato di rappresentanza, sottoscritto in data 01.05.2022, con il calciatore minorenni Gabriele Costa (10/12/2004) con la previsione di un compenso;
- che, in data 5 luglio 2022, con nota Prot. 232/SS 22-23, la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento alla suddetta documentazione ha aperto un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 1/22-23 cfas, avente ad oggetto "*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Riccardo Ghisoni il quale avrebbe sottoscritto con il calciatore minore di età Gabriele Costa un mandato di rappresentanza, con la previsione di un compenso*";
- che in pari data, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lett. b, Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, ha provveduto alla formazione del Collegio, nominando sé stesso quale Presidente, l'Avv. Oberto Petricca quale Istruttore e l'Avv. Mario Assennato come componente e alla fissazione della riunione preliminare alla data del 5 settembre 2022;
- che, avvenuta la comunicazione ai sensi dell'Art. 26, comma 2, Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, in data 05.07.2022, l'Agente, rappresentato dall'Avv. Raffaele Rigitano, ha fatto pervenire memorie illustrative, nonché documentazione allegata, in data 19.7.2022, con la quale ha contestato l'addebito, sostenendo che il compenso era stato fissato dalle parti esclusivamente per la definizione di un contratto professionistico da stipularsi successivamente al compimento

del diciottesimo anno di età del calciatore e che la indicazione del compenso era da considerarsi mero errore materiale, tanto che nessun compenso era stato percepito;

- che, unitamente all'atto difensivo, è stato depositato un "ATTO DI TRANSAZIONE" del 13.7.2022, con il quale l'Agente ed il Calciatore, rappresentato anche dagli esercenti la potestà genitoriale, risolvevano il contratto di rappresentanza sottoscritto in data 1.5.2022, di cui è causa, dichiarando di non aver reciprocamente nulla a pretendere e specificando che il predetto mandato doveva *"intendersi come privo di previsione di compenso fintanto che Costa Gabriele non avesse sottoscritto un contratto da professionista e comunque con diritto al credito maturando dall'agente solo al compimento del 18esimo anno di età"*;
- che, alla riunione preliminare del 5 settembre 2022, svoltasi in modalità telematica, visti il provvedimento di avvio del procedimento, la comunicazione di trasmissione degli atti, la memoria difensiva depositata dall'Avv. Raffaele Rigitano per conto dell'agente Ghisoni Riccardo, la relazione presentata dall'Avv. Oberto Petricca, è stato formulato il seguente capo di incolpazione: *"Violazione dell'Art. 21 n. 12 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, in riferimento all'art. 15 n. 1 dello stesso Regolamento"* e fissata per la data del 10 ottobre 2022, l'udienza di discussione in modalità telematica, ai sensi dell'art. 26, punto 3, lett. b, Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, con avviso alla parte della facoltà di comparire e presentare memorie entro 10 giorni dalla data della predetta udienza;
- che all'udienza di discussione del 10 ottobre 2022, previa audizione dell'incolpato Ghisoni Riccardo e del suo difensore Avv. Raffaele Rigitano, i quali hanno ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva in atti, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

### CONSIDERATO

- che non è condivisibile l'eccezione sollevata anche in sede di udienza dall'incolpato e dal suo difensore Avv. Raffaele Rigitano in merito alla infondatezza della contestazione ed alla conseguente richiesta di *"non luogo a provvedimento disciplinare"*, in quanto il mandato di rappresentanza oggetto del procedimento, prevede il pagamento del corrispettivo del 5% *"sulla retribuzione complessiva lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva"* e lo stesso produce effetti sin dalla data di sottoscrizione, in assenza di condizioni che ne differiscano l'efficacia, a nulla rilevando che successivamente, ed in pendenza di contratto, il calciatore avesse acquisito la maggiore età;
- che appare non smentibile in base al contratto che si concreti la violazione della disposizione di cui all'Art. 21 comma 12 del Regolamento Agenti Sportivi a norma del quale: *"Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all'agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo ed è soggetto alle sanzioni di cui al Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC, in osservanza del Regolamento disciplinare CONI Agenti Sportivi"*;

- che, in ogni caso, non risulta condivisibile la tesi del mero errore materiale nella stipula del mandato, attesa la mancanza di qualsivoglia elemento pure indiziario a suffragio di tale argomentazione;

### **RITENUTO ALTRESI'**

- che la sottoscrizione del mandato di rappresentanza fra il calciatore minore di età Gabriele Costa (10.12.2004) e l'agente sportivo Ghisoni Riccardo con la previsione di un compenso, risulta dal mandato in atti, senza alcuna specificazione nell'apposito modulo federale, nella parte ("3. *CORRISPETTIVO*") in cui è previsto "*nessun corrispettivo in quanto il Calciatore è minore di età*" nonché alcuna clausola quanto al differimento di efficacia (v. punto b) "*4. TERMINI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO*");
- che il Sig. Ghisoni Riccardo, in virtù della regolare iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI, è sottoposto, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 15.5 e 20.1 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che ai sensi degli Art. 1 e 2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, l'Agente sportivo che violi le disposizioni racchiuse nel medesimo Regolamento è sottoposto, in caso di responsabilità disciplinare, alle sanzioni indicate dall'Art. 2.3, da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi (Art. 13);
- che in relazione alla condotta emersa, anche successiva alla commissione del fatto, valutata nel suo complesso la tenuità dell'atteggiamento psicologico, considerato che alcun compenso è stato percepito dall'Agente e che il medesimo ha provveduto altresì a risolvere il rapporto di mandato con il calciatore, tenuto conto, infine, del mancato pregiudizio arrecato al cliente o a terzi, la Commissione ritiene congrua, ai sensi dell'Art. 14 lett. b) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, l'applicazione della sanzione pecuniaria minima di euro 250,00.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 10 ottobre 2022, per le ragioni sopra esposte,

### **DELIBERA**

di infliggere al Sig. Ghisoni Riccardo, nato il 07.01.1991, la sanzione pecuniaria di euro 250,00 (*duecentocinquanta*).

Il Componente Istruttore  
**Avv. Oberto Petricca**

Il Presidente  
**Prof. Avv. Francesco Cardarelli**

Publicato in Roma il 24 ottobre 2022